

N. 12939/2017 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dr.ssa Elena De Rose,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.06.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al N. 12939/2017 R.G. promosso da:

██████████ (C.F.: ██████████)

- Avv. MASSIMO CIPOLLA

nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO

- RESISTENTE

PREMESSO IN FATTO

- Con ricorso depositato in data 4.08.2017 ██████████ nato in Guinea Bissau il ██████████ ha impugnato tempestivamente il provvedimento, notificatogli il 14.07.2017, con cui la Commissione Territoriale di Bologna gli ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria. Il ricorrente ha chiesto dunque, in riforma del suddetto provvedimento di diniego, che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria ed in via subordinata il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- il Ministero dell'Interno, pur essendo stato all'uopo invitato, non è comparso all'udienza fissata e né si è costituito in giudizio;

- il Pubblico Ministero risulta intervenuto in data 5.02.2018;

- il ricorrente è comparso all'udienza celebrata il 18.06.2018 e la sua audizione ha avuto ad oggetto la descrizione dei fatti posti a fondamento della fuga dalla Guinea Bissau calati nel contesto sociale dei luoghi, all'epoca in cui si sono svolti gli stessi.

La Commissione Territoriale competente sull'istanza di riconoscimento della protezione internazionale invocata da ██████████ ha ritenuto le dichiarazioni rese dal richiedente vaghe ed i fatti narrati non riconducibili a minacce personali, comunque non fondanti il riconoscimento di qualsivoglia misura di protezione internazionale o umanitaria.

Nel corso dell'udienza tenutasi il 18.06.2018 il ricorrente ha ripercorso la sua drammatica storia personale ed il suo procuratore ha prodotto documentazione a sostegno del significativo grado di integrazione sociale raggiunto dal proprio assistito ed ha rimarcato la grave condizione di instabilità socio-politica della Guinea Bissau, fonte di pericolo per l'intera popolazione civile. Il ricorrente in particolare ha dichiarato: *“ho 22 anni sono in Italia da 3 anni. Vengo dalla Guinea Bissau che ho lasciato nel gennaio 2014. Sono rimasto in Libia 9 mesi ed ho lavorato aiutando dei muratori libici. Non stavo bene in Libia. Sono stato anche imprigionato appena arrivato in Libia. Poi ho iniziato a lavorare ma non mi pagavano. Nel 2014, in gennaio, come ho detto prima, ho lasciato la Guinea Bissau in quanto mio padre e mia madre sono morti quando io ero molti piccolo. Mio padre è*



morto durante la guerra nel 1998 e subito dopo mia madre è stata presa dai ribelli ed è stata ammazzata. Mia madre faceva l'infermiera in quel momento per i militari. Mio padre era un militare. Dopo essere morto lui in guerra, hanno proprio cercato mia madre per ucciderla. Io ho un fratello più grande di me, figlio di mio padre e di un'altra donna. Lui è malato, è nato storpio. Quando ho perso i miei genitori io avevo quasi tre anni. Sono quindi andato a vivere con mio zio materno. Mio fratello è andato a vivere con suo zio materno. Sono in contatto con lui che è rimasto in Guinea Bissau. A casa di mio zio stavo male. Mio zio faceva delle ingiustizie tra me ed i suoi 4 figli che ha mandato a scuola. Io, invece, venivo utilizzato per lavorare i suoi campi. Non mi davano da vestire. Se arrivavo a casa per mangiare, e la famiglia di mio zio aveva già mangiato, a me era impedito di partecipare ai pasti. Questo succedeva perché a volte anticipavano l'orario del pasto ed altre volte lo posticipavano. Una volta mio zio mi ha anche colpito alla testa, come si vede dalla cicatrice che ho sulla fronte, perché sono tornato a casa chiedendo di mangiare. Suo figlio, cioè mio cugino, ha detto che non era casa mia. In conseguenza del litigio con mio cugino, mio zio mi ha colpito alla testa. Questo è successo nel 2013. Anche per questo motivo mi sono allontanato da quella famiglia. Quando ho lasciato quella casa, non ho preavvisato nessuno. Ho chiesto soldi in giro. Sono arrivato in Senegal tramite un mio amico che mi ha detto che in Senegal avrei potuto lavorare. Qui sono rimasto pochi mesi. Recuperavo legname. Ho lasciato il Senegal in quanto un mio amico mi ha detto che c'era lavoro in Libia. Non posso tornare in Guinea Bissau in quanto mi succederebbe la stessa cosa che è successa ai miei genitori. Inoltre lì non ho famiglia. In Guinea Bissau c'è ancora la guerra, nel senso che c'è un problema di governo; non c'è ancora un vicepresidente. Questo per la popolazione significa essere reclutati come militari. In Guinea Bissau la vita è sempre in pericolo. In Italia vado a scuola per stranieri per imparare l'italiano. Mi piace stare in Italia. Abito in Formigine in provincia di Modena, con un mio amico. Sono fuori dal progetto di accoglienza in quanto mentre ero in accoglienza uno di noi, eravamo in sei, ha fatto entrare nell'alloggio dei suoi amici, precisamente 2. Questo non è consentito e dunque siamo stati tutti cacciati. Una volta fuori dal progetto mi sono anche ammalato.”

* * *

Il racconto del ricorrente non è suffragato da altre prove, non essendo possibile ottenere in Italia eventuali testimonianze di quanto narrato come accaduto.

Va quindi verificato se, in assenza di prova, ricorrano o meno i presupposti di cui all'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, per cui si possa ritenere che taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente possano considerarsi veritieri se “[...] l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. La Corte di Cassazione con sentenza N. 8282/2013, con riferimento al summenzionato art. 3 ha precisato che tale norma rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, unitamente all'art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice relativo all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese di origine del richiedente asilo. Come ha precisato la Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, occorre che per taluni aspetti della dichiarazione siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della direttiva 2004/83/CE, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo politico.



Ritenuti soddisfatti i suddetti criteri, occorre evidenziare come non appaiano integrate le fattispecie in presenza delle quali è accordabile lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ex art. 14 251/2007.

Escluso, infatti, il timore di persecuzione (per i motivi previsti dalla legge: razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un particolare gruppo sociale, che qui non si ravvisano), così come assenti risultano gli elementi riconducibili alle fattispecie della pena di morte, tortura o maltrattamenti inumani e degradanti a carico del ricorrente, occorre esaminare se sia accordabile a quest'ultimo la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C 251/2007.

Dalle fonti consultate:

- <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/guinea-bissau/report-guinea-bissau/>
- <http://www.refworld.org/country,,,GNB,,59b7d8a24,0.html>
- <http://www.refworld.org/docid/591600634.html>
- <https://www.ecoi.net/en/document/1394632.html>
- <http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/NdpCnd/Pages/ndpcnd.aspx?pid=8773>

emerge come la crisi politica in Guinea Bissau risulti tutt'ora in atto, con rilevanti ripercussioni sulla vita sociale dei cittadini, ma non risulta una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata derivante da conflitto armato quale quella richiesta dalla lett. c) art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007

In tale contesto comunque deve essere collocata la previsione di rientro in patria del ricorrente .

██████████ ha lasciato il proprio Paese ancora minorenne. Ha subito vessazioni e privazioni durante tutto il suo percorso migratorio; in Libia è stato sottoposto a sfruttamento lavorativo in cambio della sopravvivenza. Tali gravi vicende risultano la conseguenza del tentativo di affrancarsi dai soprusi avviliti e degradanti posti in essere dallo zio materno presso l'abitazione del quale ha abitato fin dalla tenera età di due anni.

Privato di ogni opportunità di scolarizzazione per la ingiusta e forzosa condotta dello zio, le pregiudizievoli vicissitudini patite durante l'intero percorso migratorio hanno reso vulnerabile il ricorrente che – ad oggi – privo di ogni sano e benevolo legame parentale in Guinea Bissau, dove peraltro non possiede alcunché, risulta privo di mezzi di qualsiasi genere idonei per poter anche soltanto ipotizzare un rientro in patria senza veder perpetrata la compromissione della sua dignità ed il pericolo per la propria vita nell'instabile e pericoloso contesto socio-politico sopradescritto, anche alla luce del dettato degli artt. 3-8 CEDU.

Quello della protezione umanitaria è un diritto soggettivo, integrante un diritto umano fondamentale, fondato su “seri motivi” che possono anche essere di natura umanitaria, e che ha come presupposto un vincolo dello Stato derivante da norme costituzionali o internazionali;

- ex art. 11 D.P.R. n. 394/1999 per “seri motivi” si intendono:
 - la lesione o messa in pericolo dei diritti inviolabili dell'uomo nel Paese d'origine, ex art. 2 Cost., quando non siano direttamente incidenti sul soggetto, ma abbiano un'incidenza potenziale ed indiretta sull'interessato;
 - le condizioni psicofisiche dell'interessato, che siano tali da non consentirne o l'allontanamento, ovvero la cura nel Paese d'origine (art. 32 Cost.);
 - le condizioni di vulnerabilità del richiedente (art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 251/2007);
 - l'impossibilità per l'interessato di restare nel Paese d'origine a fronte dei seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro.



Nel caso di specie sussistono seri motivi di carattere umanitario che impongono il riconoscimento della protezione prevista dall'art. 5 comma 6, del D. Lgs. 286/1998.

Il suo rimpatrio, peraltro, alla luce anche del proficuo avvio in Italia di un percorso di integrazione sociale, documentato dalla relazione sociale, dal resoconto fornito dalla presidente della onlus nel cui ambito si sviluppano progetti sociali e che ha potuto dare atto della fattiva partecipazione del ricorrente ad iniziative associative e parrocchiali in Formigine (MO), dalle testimonianze fotografiche dell'intervento dello stesso in iniziative nazionali (alla presenza del papa, nel parlamento italiano) per la integrazione degli immigrati, risulta infondato.

Tale percorso di integrazione sociale, del quale il ricorrente è protagonista, rappresenta il termine di comparazione della condizione di partenza dello stesso nel Paese in cui – per quanto sopraesposto – la condizione di ██████████ in ipotesi di suo rientro, si aggraverebbe ancora di più.

All'esito di tale comparazione (Cass.4455/2018) deve concludersi che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe la violazione degli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di lite, stante anche la natura e l'esito del procedimento.

P.Q.M.

il Tribunale di Bologna, Sez. I, definitivamente pronunciando,

- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di ██████████ nato in Guinea Bissau il 13.02.1996, al rilascio del permesso di soggiorno per motivo umanitari;
- dispone la comunicazione del presente provvedimento al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98, ed alle altre parti.

Così deciso in Bologna, 18.06.2018

Il Giudice onorario
Dr.ssa Elena De Rose

